

ASSOCIAZIONE
"RAMATNAL"
STATUTO



ART. 1

(Denominazione)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "RAMATNAL".
2. L'Associazione, dopo il riconoscimento, utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

ART. 2

(Sede)

1. L'organizzazione ha sede legale in via Arginello 20 nel comune di San Bellino provincia di Rovigo.
2. Il trasferimento della sede sociale, nell'ambito Regionale, non comporta modifica statutaria
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero.

ART. 3

(Finalità dell'Associazione)

1. L'Associazione "RAMATNAL", disciplinata dal presente statuto agisce nei limiti delle leggi regionali, nazionali e comunitarie ed opera con attività di volontariato come previsto dalla legge 266 dell'11/08/1991.
2. L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e non ha fini religiosi, ma persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale ed umanitaria.
3. La sua durata è illimitata.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. Le finalità generali che si propongono sono:

- a) valorizzare la persona con attività dirette;
- b) valorizzare la famiglia come nucleo fondamentale della società;
- c) assistere il soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- d) favorire il reinserimento sociale della persona;
- e) beneficenza;
- f) promuovere una cultura della solidarietà;
- g) svolgere indagini, studi e ricerche, promuovere corsi e convegni, manifestazioni culturali;

Le finalità specifiche possono così sintetizzarsi:

- h) salvaguardia della vita umana e soddisfacimento dei bisogni primari;
- i) valorizzazione delle risorse umane;
- j) miglioramento della persona in genere con riguardo alla condizione femminile e dell'infanzia.

Le modalità per raggiungere lo scopo sociale possono così esemplificarsi:

- k) Elaborazione, progettazione ed attuazione di attività volte al sostegno di persone in disagio sociale;
- l) Richiedere ed utilizzare ogni provvidenza disposta dall'UE, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi sia pubblici che privati.

ART. 4

(I Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 196/03 e successive in materia, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
3. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.
4. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
5. Ci sono tre categorie di soci:
 - **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale.
 - **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata al pagamento della quota sociale.
 - **Soci sostenitori:** coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Il numero dei soci sostenitori è illimitato.
6. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Rino Aggolini
 Carlo Bordini
 [Signature]

[Signature]

Donato Turchini
 Luca Barilja
 [Signature]
 Silvio Capponi

ART. 5

(Diritti dei soci)

1. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
4. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

ART. 6

(Doveri dei soci)

1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

ART. 7

(Recesso/esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R al Consiglio direttivo.
2. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
3. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
4. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato o recepito le giustificazioni dell'interessato. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
5. Soci receduti e/o esclusi dall'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 8

(Gli Organi Sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente
 - Il Revisore dei Conti (se previsto).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9

(L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è costituita dai soci fondatori e soci ordinari e sostenitori.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
 - a) Avviso scritto da inviare con lettera, via fax, email o sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
3. Può inoltre essere convocata
 - a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
 - b) quando la richiede con richiesta per iscritto almeno un quinto dei soci, con indicazioni degli argomenti da trattare.
4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è presieduta dal Presidente stesso o in sua assenza dal Vice Presidente.
5. Gli avvisi di convocazione devono contenere la data e l'orario della seduta la sede ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno dei lavori.
6. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.



Reno Aguilero
Uff. Raccom.
Off.
Roberto

Donato Termini
Luca Baccaro
Jara Campora
Sawa Campora

7. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
8. E' straordinaria l'assemblea convocata per:
 - a) modifica dello Statuto;
 - b) il trasferimento della sede legale
 - c) la costituzione di una sede in altro Stato
 - d) lo scioglimento dell'associazione che ne devolve il patrimonio
9. E' ordinaria l'assemblea convocata per :
 - a) eleggere il Presidente
 - b) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - c) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - d) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo ;
 - e) fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
 - f) ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
 - g) approvare il programma annuale dell'associazione.

ART. 10

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei

ART. 11

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è raccolto in un apposito libro verbali conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
3. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 12

(Il Consiglio Direttivo)

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri.
2. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Revisore dei conti (se eletto), (eletti dal Consiglio direttivo stesso).
3. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dalla maggioranza. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti
4. Le delibere del Consiglio direttivo devono avere il voto della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Se il Consiglio Direttivo è composto da tre membri è valido è valido con la presenza di tutti i componenti.
5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino a 5 anni e sono rieleggibili.
6. Il Consiglio direttivo:
 - a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione se delegato dall'Assamblea
 - b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
 - c) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
 - d) ammette i nuovi soci entro il 31 marzo di ogni anno
 - e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.



Renzo Aquilino

Ugo Fran-

[Signature]

[Signature]

Enote Toulm-

Diana Balje

[Signature]

Renzo Caprera

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In casi di assenza o di impedimento tutte le mansioni del Presidente vengono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione provengono da:
 - a) quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
 - b) contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da privati e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
 - c) iniziative promozionali occasionali quali vendita di prodotti artigianali, o altra attività volta a promuovere la diffusione dei progetti dell'associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

ART. 15

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione saranno beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 16

(Bilancio)

1. Il bilancio dell'associazione chiuso al 31/12 è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio dev'essere approvato entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17

(Modifiche statutarie)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Questo statuto è modificabile con la presenza dei tre quarti dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

ART. 18

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Remo Aquilino
Alfio Pisanò
Roberto Anselmi

Donato Turchini
Dino Baldo
Luca Campese
Stefano Campese

ART. 19

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.



Renzo Aquilino
[Signature]
[Signature]

Antonio Tembrini
Diana Barbis
Laura Campora
Silvia Campora



18 FEB 2010
Mando all'atto reg.to n.
N. Sol. Mod. Soubrol 4

[Signature]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Anita Rocco
[Signature]